

COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

COPIA

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 21 del 29/12/2015

OGGETTO: Società partecipata: Provvedimenti.

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 18,07 nella Casa Municipale a seguito di invito diramato dal Sindaco dott. Nicola Parisi in data 23/12/2015 prot. 8807 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di prima convocazione. Presiede l'adunanza il dott. Nicola Parisi – Sindaco Fatto l'appello nominale risultano presenti i sigg.

		Presenti Assenti
1	Nicola PARISI	X
. 2	Giuseppe Diego BASTA	$\frac{1}{\mathbf{x}}$
3	Maria TRIMARCO	$\frac{X}{X}$
4	Francesco FARAO	$\frac{X}{X}$
5	Domenico SENATORE	$\frac{X}{X}$
6	Gerardina SALIMBENE	X
7	Giuseppe POETA	
8	Nunzio ELIA	$\frac{X}{X}$
9	Francesco FERNICOLA	$\frac{X}{X}$
10	Gregorio FISCINA	
11	Mario FREDA	X
	Totale	11 X

Assegnati n. 11

In carica n. 11

Presenti n. 11

Assiste il Segretario Comunale Capo, dott. Salvatore Tiano Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del Presidente.

Interviene il Consigliere Fiscina in merito alle Società Partecipate mi interessava sapere lo stato di salute:

la Società in House Volcei Servizi s.r.l. è stato un vero disastro finanziario per le casse comunali e dobbiamo stare lontani da Consorzi inutili;

Interviene il Consigliere Fernicola in qualità di Capogruppo di opposizione, noi dobbiamo avere unica Società che si occupa di questo territorio siamo contrari al proliferare di queste Società;

Interviene il Presidente, il quale riferisce che il Piano Cottarelli riguarda delle Società che erano servizi diretti ed indiretti.

Per quanto riguarda il GAL il Comune di Buccino ha ricevuto determinati finanziamenti per le finalità ai progetti presenti ed il Comune non interviene con le proprie risorse finanziarie.

Premesso che:

- la L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), recependo il "Piano Cottarelli", documento dell'agosto 2014 con il quale il commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000 - ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall'ente locale, che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- Il piano operativo di razionalizzazione si ispira ai seguenti principi generali:
 - coordinamento della finanza pubblica: tale postulato è finalizzato a conciliare la conservazione dell'unitarietà del sistema di finanza pubblica italiano con la tutela di interessi nazionali e di quelli previsti dalla legislazione dell'Unione europea, primo fra tutti il principio di autonomia degli enti locali. Sulla base di questo principio il legislatore nazionale si limita a dettare il quadro unitario di riferimento dell'intera finanza pubblica, nel rispetto delle garanzie costituzionali poste a tutela del decentramento istituzionale e delle corrispondenti forme e modalità di autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
 - confenimento della spesa pubblica: elemento imprescindibile dell'azione amministrativa si rende necessario per procedere alla riduzione del deficit annuale del bilancio dello Stato ed al processo di rientro del debito pubblico:
 - buon andamento dell'azione amministrativa: esprime il valore della efficienza dell'azione amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività, rappresenta la sintesi dei principi di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza.
 - > tutela della concorrenza e del mercato.
- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":
 - eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 - sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - > aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Dato atto che:

- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;
- Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (D.Lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti,
- suddetta relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013);

Evidenziato che il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie è stato predisposto con la descrizione dei seguenti elementi:

- > il quadro giuridico nell'ambito del quale opera il suddetto piano;
- > una descrizione del gruppo societario coinvolto nel processo di razionalizzazione, con una descrizione delle caratteristiche giuridiche ed economiche di ogni singola partecipazione societaria, sia diretta che indiretta.
- le azioni di razionalizzazione che dovranno essere attuate con il piano.
- > la tempistica attuativa di ogni singola azione prevista nel piano.
- > Il dettaglio dei risparmi economici diretti da conseguire con l'adozione delle singole azioni
- Il dettaglio dei risparmi indiretti conseguibili attraverso il miglioramento dell'efficienza, dell'economici-
 - I potenziali elementi che potrebbero condizionare il raggiungimento degli obiettivi.

Ritenuto di approvare e fare proprio il suddetto Piano e, esercitando la funzione "propositiva" di cui all'art. 48 comma, 2 del TUEL, e sottoporlo al Consiglio comunale;

Visto il "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie". allegato al presente provvedimento a formame parte integrante e sostanziale

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal competente Responsabile del Servizio

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Fiscina, Fernicola e Freda) su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
- 2) Di approvare il Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale:

3) Di disporre:

- la trasmissione alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
- la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune;
- la pubblicazione nella Sezione "Amministrazione Trasparente;

Inoltre, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Fiscina, Fernicola e Freda);

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 comma 4, del TUEL).

Relazione tecnica al Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie

(Articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

1. INTRODUZIONE

La L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), recependo il "Piano Cottarelli", - documento dell'agosto 2014 con il quale il commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000 - ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall'ente locale, che possa produrre risultati già entro fine 2015;

Il piano operativo di razionalizzazione s'ispira ai seguenti principi generali:

- coordinamento della finanza pubblica: tale postulato è finalizzato a conciliare la conservazione dell'unitarietà del sistema di finanza pubblica italiano con la tutela di interessi nazionali e
 di quelli previsti dalla legislazione dell'Unione europea, primo fra tutti il principio di autonomia degli enti locali. Sulla base di questo principio il legislatore nazionale si limita a dettare il
 quadro unitario di riferimento dell'intera finanza pubblica, nel rispetto delle garanzie costituzionali poste a tutela del decentramento istituzionale e delle corrispondenti forme e modalità
 di autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
- contenimento della spesa pubblica: elemento imprescindibile dell'azione amministrativa si rende necessario per procedere alla riduzione del deficit annuale del bilancio dello Stato ed al processo di rientro del debito pubblico.
- buon andamento dell'azione amministrativa: esprime il valore della efficienza dell'azione amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività, rappresenta la sintesi dei principi di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

I criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione" sono i seguenti:

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- > sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di ammi-

nistratori superiore a quello dei dipendenti;

- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- > aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. PIANO OPERATIVO. RENDICONTAZIONE. PUBBLICAZIONE

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (D. Lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (D. Lgs. 33/2013).

La legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

All'organo consigliare è demandata l'adozione delle azioni descritte nel Piano per quanto di competenza.

Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate (articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

1. Premessa

Dopo il "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015. Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni. Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d. lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali".

Per osservare "alla lettera" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "su proposta" proprio del sindaco.

Tuttavia si ritiene di adottare la seguente procedura:

redazione del piano di razionalizzazione e sua pubblicazione nella sezione Trasparenza, da parte del Sindaco;

comunicazione al consiglio comunale nelle prima seduta utile;

adozione di eventuali provvedimenti attuativi del piano dell'organo competente che risulta essere il Consiglio comunale, ai sensi del richiamato art. 42 TUEL lettera e).

3. Attuazione

il piano operativo sarà attuato attraverso deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(comma, 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni. (comma, 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(comma, 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(comma, 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(comma, 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita

della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi. Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi. L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la

contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a

supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

5. Le partecipazioni dell'ente

L'Ente partecipa al capitale delle seguenti società:

CODICE FISCALE SOCIETA' PARTECIPATA	RAGIONE SOCIALE/DENOMINAZIONE
03088220656	GAL TANAGRO s.c.a.r.l.
03589940653	SVILUPPO SELE TANAGRO SRL
04830490654	GAL I SENTIERI DEL BUON VIVERE SCARL

1) GAL TANAGRO S.C.A.R.L.

Loc. Braida 84021 BUCCINO (SA)

Forma giuridica: Società consortile mista a responsabilità limitata, senza scopo di lucro; Oggetto Sociale: promuove lo sviluppo e la realizzazione di progetti a vantaggio di tutti i

soci, degli Enti Locai partecipi. Capitale Sociale Euro 10.320,00;

Quota Sociale 7.5%

La società essendo stata costituita esclusivamente per fini mutualistici, concentra le proprie iniziative a sostegno dello sviluppo economico e sociale dei partecipanti al GAL.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria nella società, non ricorrendo le fattispecie di cui al comma 611 della legge 190/2014 indicante i criteri generali cui si deve ispirare il processo di razzionalizzazione.

2) SVILUPPO SELE TANAGRO S.R.L.

Via Ponte Oliveto C/O Comunità Montana 8420 Oliveto Citra (SA)

Forma Giuridica Società a Responsabilità Limitata;

Oggetto Sociale: Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale (soggetto Responsabile del Patto Sele Tanagro).

Capitale Sociale 12.276,00 Ouota Sociale 4,51%

La società già SPA ora SRL sulla base di una convezione stipulata con il Ministero dello sviluppo Economico (infrastrutture) svolge attività di assistenza Tecnica e gestionale del Patto Territoriale Sele Tanagro;

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione nella società, non ricorrendo le fattispecie di cui al comma 611 della legge 190/2014 indicante i criteri generali cui si deve ispirare il processo di razionalizzazione, ed al fine di non vanificare i

risultati conseguiti nella promozione dello sviluppo produttivo dell'Area del Sele e del Tanagro in quanto essa deve assicurare, per volontà espressa dalle Amministrazioni Locali partecipate, le attività fino alla completa rendicontazione e liquidazione finale degli interventi gestiti sia in ambiente pubblico che privato.

3) GAL I SENTIERI DEL BUON VIVERE SCARL

Largo Padre Pio snc 84020 Laviano (SA)

Forma Giuridica: Società Consortile a Responsabilità Limitata. Oggetto Sociale: Attività di altre organizzazione associate.

Capitale Sociale: euro 150.000;

Quota: 3%.

La società ha come scopo principale la promozione dello sviluppo locale e non ha scopo di lucro meglio dettagliato nell'atto costitutivo.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, non ricorrendo le fattispecie di cui al comma 611 della legge 190/2014 indicante i criteri generali cui si deve ispirare la presente attività.

6. Altre partecipazioni e associazionismo

La partecipazione a Consorzi o altre "forme associative", di cui al Capo V del Titolo II del d. lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

7. SOCIETA' IN HAUSE

VOLCEJ SERVIZI S.R.L.

Via 16 Settembre 1943 snc BUCCINO (SA)

Forma Giuridica: Società a Responsabilità Limitata.

Oggetto Sociale:

Capitale Sociale Euro 10.000,00

quota 100%

La società è stata costituita nell'anno ed ha operato nelle attività riguardanti il territorio, la viabilità e servizi vari resi alla collettività.

E' intenzione dell' Amministrazione procedere alla estinzione della società la quale presenta uno stato patrimoniale attivo di euro 103.093,00.

BUCCINO , 2015

F.to IL SINDACO DR. NICOLA PARISI

IL PRESIDENTE

F.to come all'originale



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to come all'originale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario Comunale che, giusta relazione del Messo, copia delle persone deliberazione è stata:

per ta prescritta	i hannicazione di	gorm damaici	consecutivi e vi rimarrà fino alla scader	
Buccino, 2	2 6 GEN 2016			
• .	e Albo Pretorio	TO THE DIS		
FTo Sabato A	. Trimarco	(3)	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dr. Salvatore Tiano	•
			[5]	
		- VO/ W. Z. X 学 - 選	/~/	
				1

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente esecutiva. È divenuta esecutiva per decorrenza dei termini.

Buccino, 26 GEN 2016



Il Segretario Comunale F.to Dr. Salvatore Tiano

Buccino, 26 GEN 2016

Per copia conforme all'originale

Il Segretario Comunale Dr. Salyatore Tiano